

**Direttive
sui patrocini**
del 29 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 8 della legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 21 giugno 2013 (LPSt);
visto il decreto esecutivo concernente i colori e sigillo del Cantone del 18 aprile 1996;
visto l'articolo 12 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014,

emana le seguenti direttive:

1 Oggetto

Le presenti direttive disciplinano la concessione del patrocinio del Consiglio di Stato o di un Dipartimento.

2 Scopo del patrocinio

Con la concessione del patrocinio si intende sottolineare l'evidente e preminente interesse pubblico, l'importanza cantonale ed eventualmente il carattere e la portata nazionale ed internazionale dell'evento o della pubblicazione, nonché il suo scopo informativo.

3 Requisiti

3.1 Criteri di ammissibilità

L'evento o la pubblicazione devono soddisfare almeno due dei quattro requisiti seguenti:

- a) distinguersi per unicità, originalità e rilevanza;
- b) aver ottenuto o essere in grado di ottenere il patrocinio di altre autorità, istituzioni, enti o sponsor di assoluta reputazione e affidabilità;
- c) avere una ricaduta e un irradiazione anche in ambiti non specializzati;
- d) ricevere preavviso favorevole dai servizi cantonali competenti per materia.

3.2 Fattori di esclusione

La presenza di uno o più dei fattori seguenti esclude la concessione del patrocinio:

- a) l'evento o la pubblicazione non si inseriscono nel contesto o nel panorama del cantone;
- b) lo scopo di lucro o gli interessi privati sono preponderanti rispetto all'interesse pubblico;
- c) l'evento, la pubblicazione o gli organizzatori hanno fini di propaganda politica, ideologica o religiosa oppure promuovono atteggiamenti anti-sociali o eticamente problematici;
- d) la concessione del patrocinio potrebbe essere fonte di imbarazzo;
- e) precedenti edizioni si sono dimostrate di qualità insufficiente.

3.3 Fattori favorevoli

La presenza di uno o più dei fattori seguenti è considerata favorevolmente per la concessione del patrocinio:

- a) portata o risonanza internazionale, nazionale o intercantonale;
- b) commemorazione di una ricorrenza storica di rilevanza cantonale;
- c) organizzazione degna di fiducia, seria e affidabile;
- d) presenza di un comitato artistico o scientifico di qualità;
- e) valore culturale, artistico o scientifico attestato dalla Commissione culturale consultiva;
- f) evento o pubblicazione promossi da enti pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro o benefiche.

3.4 Fattori sfavorevoli

La presenza di uno o più dei fattori seguenti è considerata negativamente per la concessione del patrocinio:

- a) l'evento è ricorrente o è destinato a diventare ricorrente;
- b) l'evento non garantisce solidità o trasparenza organizzativa e/o finanziaria;
- c) esistono eventi o pubblicazioni analoghi.

4 Procedura di valutazione

La domanda di patrocinio, corredata della documentazione necessaria ai fini della sua valutazione, deve essere indirizzata al Servizio del protocollo della Cancelleria dello Stato e pervenire in tempo utile.

4.1 Patrocinio del Consiglio di Stato

La Cancelleria dello Stato valuta la domanda, sentiti i servizi cantonali competenti, e la preavvisa al Consiglio di Stato.

In caso di domanda di patrocinio di eventi o pubblicazioni in ambito culturale, la Cancelleria dello Stato la inoltra al Dipartimento della cultura, dell'educazione e dello sport, che la valuta avvalendosi se del caso della Commissione culturale consultiva e la preavvisa al Consiglio di Stato.

4.2 Patrocinio di un Dipartimento

In caso di domanda di patrocinio di un Dipartimento, la Cancelleria dello Stato la inoltra al Dipartimento, che decide in merito. Se viene richiesto o entra in linea di conto il patrocinio di più di un Dipartimento, la domanda viene trattata come patrocinio del Consiglio di Stato. Non è consentito il patrocinio da parte di più Dipartimenti.

4.3 Decisioni

Le decisioni del Consiglio di Stato rispettivamente dei Dipartimenti non sono impugnabili. L'istante ha la facoltà di chiedere un riesame qualora sia in grado di portare elementi nuovi o che non sono stati considerati.

La Cancelleria dello Stato tiene un elenco delle decisioni del Consiglio di Stato e dei Dipartimenti.

5 Patrocinio

Il patrocinio è concesso per singoli eventi o pubblicazioni. In caso di periodicità, come ad esempio la pubblicazione di una rivista, il patrocinio può essere revocato in ogni momento dal Consiglio di Stato rispettivamente dal Dipartimento.

Direttive sui patrocini

Il patrocinio consente di utilizzare, in pubblicazioni o presso la sede dell'evento, l'espressione «con il patrocinio della Repubblica e Cantone Ticino» rispettivamente «con il patrocinio del Dipartimento della Repubblica e Cantone Ticino» e/o il logo ufficiale del Cantone rispettivamente del Dipartimento. Non è consentito l'uso del logo di più dipartimenti.

I progetti grafici devono rispettare l'identità visiva dell'Amministrazione cantonale ed essere preventivamente approvati dalla Cancelleria dello Stato.

Se dopo la sua concessione non risultano più soddisfatti i requisiti che ne hanno determinato il conferimento, il Consiglio di Stato rispettivamente il Dipartimento possono revocare il patrocinio.

6 Contributi finanziari

Eventuali contributi finanziari sono indipendenti dalla concessione del patrocinio.

7 Abrogazione

Le direttive in tema di patrocini del 17 agosto 2011 e le direttive per patrocini di eventi culturali dell'8 luglio 2015 sono abrogate.

8 Entrata in vigore

Le presenti direttive, approvate con risoluzione governativa n. 1676 del 29 marzo 2023, sono pubblicate nel sito internet del Cantone ed entrano in vigore il 1° aprile 2023.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri